

STATUTO

Associazione di promozione sociale

“CIRCOLO BORGHETTO APS”

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **Circolo Borghetto APS**, qui di seguito definita “Associazione”, e assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Noceto (PR), in Piazzale Edvige Lombardini n. 3, località Borghetto.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ETS” o dell'indicazione di “ente del Terzo settore”)

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “ETS” o l'indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **“Circolo Borghetto APS - ETS”**.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “ente del Terzo settore” o l'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni al pubblico.

ART. 3 - (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa, e si ispira ai principi di democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

ART. 5 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale col fine della organizzazione di eventi ricreativi, culturali e sociali, atti a mantenere vive le tradizioni nella comunità del Comune di Noceto (PR).

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- | | | |
|---|---|--|
| | | |
| • | educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 | |
| | marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali | |
| | di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1, | |
| | lettera d), del D. Lgs.117/2017; | |
| • | interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del | |
| | paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e | |
| | successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1, lettera f), del D. | |
| | Lgs.117/2017 | |
| • | organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di | |
| | interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e | |
| | diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di | |
| | interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'art. 5 comma 1, | |
| | lettera i), del D. Lgs.117/2017; | |
| • | radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, | |
| | comma 5, della legge 6 agosto, di cui all'art. 5 comma 1, lettera j), del D. | |
| | Lgs.117/2017; | |
| • | organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, | |
| | culturale o religioso, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del D. | |
| | Lgs.117/2017; | |
| • | formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della | |
| | dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla | |
| | prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui | |
| | all'art. 5 comma 1, lettera l), del D. Lgs.117/2017; | |
| • | organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui | |
| | all'art. 5 comma 1, lettera t), del D. Lgs.117/2017; | |
| | | |

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del D. Lgs.117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 comma 1, lettera v), del D. Lgs.117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5 comma 1, lettera w), del D. Lgs.117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 5 comma 1, lettera z), del D. Lgs.117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti azioni:

a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate,

escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o

manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, centri

estivi, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che

servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità

della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo

sostenibile;

b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

d) Organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione

gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e

successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo;

d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita

associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche

ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto

culturale e sociale;

e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci e concorrere alla

realizzazione dei fini sociali, anche unitamente a terzi: a tal fine

l'Associazione potrà assumere, previa apposita convenzione, iniziative di

collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni,

Federazioni ed organizzazioni similari, purché regolarmente costituite ai

sensi della legge vigente.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente

connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del D. Lgs.

117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate

purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà

successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione

può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei

propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n.

235 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma

dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Questa attività di raccolta fondi può essere realizzata sia in forma

organizzata che non, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso

la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando

risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il

pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. L'Associazione può acquistare, sia a titolo

oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato o a qualunque altro titolo beni mobili ed immobili; stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, con garanzia su beni mobili o immobili, l'acquisizione di contributi o di fondi in genere, con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni dell'Associazione; sottoscrivere atti d'obbligo per la concessione di beni in uso a favore dell'Associazione; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, se ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti dall'Associazione, anche per concessione amministrativa. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico, anche a mezzo della rete internet e dei social network, sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà collaborare con Enti Locali, o con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni o società cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia.

ART. 7 - (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche che ne condividono in modo espresso le finalità e gli scopi di cui agli articoli precedenti, che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza, e che si impegnano concretamente per

realizzarle. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art.35 del D. Lgs. 117/2017; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

Fondatori: sono Soci fondatori i soci ordinari sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Effettivi: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 8 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne

l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

• consultare dei libri dell'Associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale deve, entro 15 giorni, provvedere alla consegna del materiale richiesto o consentirne l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie.

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

• i soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

	ART. 9 - (Qualità di volontario)	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'Associazione.	
	ART. 10 - (Recesso ed esclusione del socio)	
	Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo.	
	L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto,	
	nell'eventuale Regolamento, può essere escluso dall'associazione mediante	
	deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le	
	giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere	
	comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie	
	controdeduzioni.	
	È considerato grave motivo di contravvenzione ai doveri stabiliti nello	
	Statuto, che giustifica l'esclusione del socio, il mancato pagamento della	
	quota associativa per due anni consecutivi.	
	I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei	
	contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.	
	ART. 11 - (Organi sociali)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo (organo facoltativo);	
	e) Il Revisore dei Conti (organo facoltativo).	

Sono organismi ausiliari dell'Associazione:

a) il Vicepresidente

b) il Segretario

c) il Tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 12 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario; consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire con uno o più dei seguenti mezzi: lettera, fax, e-mail, posta elettronica certificata (PEC), e/o con mezzi telefonici, e/o con mezzi telematici, spedita al recapito, anche telefonico e/o telematico, risultante dal libro dei soci, copia della comunicazione è affissa nella sede dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le delibere sulle persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente

	e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera	
	visione a tutti i soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.	
	è ordinaria in tutti gli altri casi.	
	Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a	
	discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una	
	votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando	
	adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc....) via internet o reti	
	dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi	
	pubbliche, ecc....) per identificare univocamente ciascun partecipante.	
	L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una	
	Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta	
	automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.	
	ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	• determina le linee generali programmatiche dell'attività	
	dell'Associazione;	
	• approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario, preventivo e	
	consuntivo, dell'esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	

• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti interni di gestione;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega, salvo quanto previsto nel presente articolo, per le delibere relative a modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno

L'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere

adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'assemblea straordinaria, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea, anche telematiche, sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di diciassette membri, eletti in numero dispari dall'assemblea, tra i propri associati.

Il mandato del Consiglio Direttivo è di 3 (tre) anni, e più precisamente termina all'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato.

I suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, e/o con mezzi telefonici, e/o con mezzi telematici, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

È convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc....) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

	• predisporre bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e	
	consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di	
	esclusione degli associati;	
	• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	previste dal vigente statuto e che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.	
	Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e	
	quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.	
	Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese	
	dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una	
	diminuzione del patrimonio dell'Associazione, cura la tenuta del libro cassa	
	e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla	
	stessa persona.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio	
	direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua	
	sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte	
	dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in	
	carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada,	
	l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.	

ART. 17 - (Presidente)

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 18 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs.117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed il suo componente è rieleggibile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un

soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo

componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - (Il Revisore dei Conti)

Il Revisore dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. Viene eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 20 - (Responsabilità degli organi sociali)

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 21 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23 - (Bilancio o Rendiconto economico-finanziario)

I documenti di bilancio o rendiconto economico-finanziario dell'Associazione sono annuali.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio unitamente al bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo per l'esercizio successivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni

dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Copia del bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo verranno messi a disposizione di tutti gli associati per la presa visione presso la sede sociale dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.